

Legge regionale 17 febbraio 2010 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

**Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.**

**Art. 5**

*(Impiego dei prodotti agricoli regionali da parte di imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive)*

1. Al fine di favorire l'utilizzo di prodotti agricoli regionali, la Regione istituisce, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, un contrassegno per l'identificazione delle imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive operanti in regione che garantiscono l'impiego di prodotti agricoli regionali.